

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, CIPÉLLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA e ZUCCALÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1972

Abrogazione e modifiche di alcune norme del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di adeguare la legislazione penale del nostro Paese ai precetti della Costituzione ed alla diversa struttura dello Stato democratico è stata avvertita da lungo tempo come indilazionabile. Particolarmente sentita è la necessità di espungere dal nostro ordinamento numerose norme del codice penale che chiaramente denunciano la loro ispirazione autoritaria e che non trovano più rispondenza nella coscienza sociale. Ne sono testimonianza i sette disegni di legge, uno dei quali di iniziativa governativa (n. 1445), gli altri di iniziativa parlamentare, presentati al Senato nella passata legislatura per l'abrogazione e la modificazione di alcune norme del codice penale. Tra i detti disegni di legge è compreso anche quello (n. 1135) di iniziativa socialista, col quale vennero proposte: l'abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del codice penale; la modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614 e 655 dello stesso codice nonché di-

sposizioni aggiuntive degli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 sempre del codice penale.

Le proposte socialiste sono state recepite in larga misura nel testo proposto dalla 2^a Commissione permanente e in misura ancora maggiore sono state accolte dall'Assemblea nel testo unificato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1971.

È nostra ferma convinzione che per soddisfare la relativa esigenza di adeguare la legislazione penale ai precetti costituzionali e alla coscienza sociale sarebbe stato necessario un più radicale e completo intervento e l'accoglimento anche delle altre proposte socialiste relative all'abrogazione degli articoli 508, 510, 511, 656 e alla modificazione degli articoli 340, 610, 614, nonché degli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 633, 634, 635, e 637.

Tuttavia, poichè, com'è stato rilevato nella relazione della 2^a Commissione permanente, « non si può certo nascondere che l'essere

chiamati a trattare questi problemi a quasi 25 anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, suscita in ciascuno di noi diversi stati d'animo e motivi di seria riflessione », e, d'altra parte, è veramente indilazionabile che il Parlamento, come auspicava il relatore Salari, dopo tanti nobili sforzi di commissioni, dopo tanti progetti governativi e dopo oltre un centinaio di progetti di iniziativa parlamentare, dia finalmente « un colpo di piccone al codice che il fascismo da pochi anni dall'instaurazione della dittatura impose al popolo italiano », il Gruppo socialista nella responsabile preoccupazione di evitare che norme che hanno una palese matrice fascista e autoritaria possano ancora permanere nel nostro ordina-

mento, ritiene per ora di riproporre alla vostra approvazione il testo approvato dal Senato nella seduta del 14 ottobre 1971, riservandosi ogni ulteriore iniziativa.

In tale modo si renderà operante per questo importante disegno di legge la disciplina prevista dall'articolo 81 del Regolamento ed i proponenti confidano che potrà così giungersi a rinnovare definitivamente della nostra legislazione le più aberranti norme del codice penale fascista, le quali, come l'esperienza ha confermato, sebbene respinte dalla coscienza sociale e nonostante in certi periodi sembrino abbandonate ad una sorta di quiescenza, in altri dimostrano, con conseguenze assai gravi, di essere ancora vive ed applicate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 291, 292-bis, 303, 304, 305, 364, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 654, 657 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

L'articolo 278 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 278 (*Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 3.

L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 290 (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate dello Stato e della Liberazione*). —

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della Liberazione ».

Art. 4.

L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 292 (*Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato*). — Chiunque vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale della Repubblica ».

Art. 5.

L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 299 (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero*). — Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno italiano, è punito con la reclusione fino ad un anno ».

Art. 6.

L'articolo 302 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 302 (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, o della reclusione non infe-

riore nel minimo a tre anni, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione »

Art. 7.

L'articolo 327 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 327 (*Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti delle autorità*). — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 160.000.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto ».

Art. 8.

L'articolo 341 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dai casi indicati nel precedente capoverso, qualora il fatto, per le modalità e le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, si applica la multa da lire 30.000 a lire 400.000 ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 344 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 344-bis (*Casi di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa o con atti arbitrari o eccedendo i limiti delle sue attribuzioni ».

Art. 10.

L'articolo 415 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 415 (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza, o di differenza di religione o di nazionalità, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

Art. 11.

All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Le stesse pene si applicano, quando la associazione è diretta a commettere anche uno solo dei delitti indicati nell'articolo 302 ».

Art. 12.

Il numero 2 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 655 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 655 (*Partecipazione armata a radunata*). — Chiunque partecipa armato a una radunata che, per circostanze di tempo e di luogo, è atta a turbare l'ordine pubblico, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino ad un anno.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata ».

Art. 14.

L'articolo 656 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 656 (*Pubblicazione o diffusione di notizie false che turbano l'ordine pubblico*). — Chiunque pubblica o diffonde notizie false che turbano l'ordine pubblico è punibile, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 300.000 ».